

**Audizione**

**ASSOFONDIPENSIONE**

sull'atto comunitario n. COM (2017) 343 definitivo in materia di prodotto pensionistico  
individuale paneuropeo (PEPP)

**Senato della Repubblica**

**XI° Commissione lavoro, previdenza sociale**

**Roma, 26 settembre 2017**

Desideriamo in primo luogo ringraziare il Presidente e i componenti della Commissione per aver convocato Assofondipensione nell'ambito di tale consultazione.

Il tema dei PEEP si inquadra nell'ambito della Capital Market Union (ne rappresenta uno dei pilastri) e, nella ratio del legislatore, punterebbe a rafforzare la crescita dei prodotti di terzo pilastro al fine di mobilitare risorse a sostegno dell'economia reale e degli investimenti. Lo strumento non verrebbe a sostituire i prodotti di terzo pilastro già distribuiti nei mercati nazionali, né produrrebbe effetti di spiazzamento verso le forme di secondo pilastro, bensì aumenterebbe l'offerta a disposizione dei potenziali aderenti per rendere il mercato più efficiente. Il tutto in un contesto normativo comunitario che consentirebbe lo sviluppo di un mercato europeo dei prodotti ad adesione individuale.

In via generale, vediamo con favore l'ipotesi di costruzione di altri veicoli pensionistici, in grado di integrare le pensioni dei sistemi pensionistici obbligatori che, sempre più, manifestano alla collettività tutti i loro limiti di sostenibilità.

Tuttavia, per il nostro sistema è importante che ogni forma di risparmio previdenziale "europea", anche se non soggetta alla normativa ed alla regolamentazione interna, sia comunque coerente con la disciplina vigente nel nostro Paese e non vada a creare una distorsione del mercato e al contempo ingenerare confusione nella platea dei potenziali aderenti, o peggio ancora, ad eliminare una serie di garanzie e controlli che il legislatore ed il regolatore nazionale hanno posto con fatica a presidio della tutela degli aderenti.

Nell'impianto regolatorio in esame riscontriamo una serie di criticità che potrebbero determinare effetti perversi nell'applicazione della disciplina all'interno del nostro ordinamento nazionale e possibili ricadute negative sul mercato italiano.

Il PEPP, all'articolo 2 del Regolamento, viene definito come un prodotto pensionistico di lungo periodo ad adesione individuale, fornito da un intermediario finanziario autorizzato dalla normativa comunitaria alla gestione collettiva o individuale del risparmio, mediante una certa forma contrattuale (*PEPP scheme*), e sottoscritto volontariamente dal risparmiatore per fini pensionistici, con nessuna o limitate possibilità di riscatto anticipato del montante.

Alla luce di quanto espresso dalla normativa comunitaria sembrerebbe potersi escludere ogni applicazione del presente regolamento alle adesioni collettive e pertanto il PEPP rappresenterebbe uno strumento di previdenza complementare rientrante nelle forme specifiche del terzo pilastro. Questa puntualizzazione, non di poco conto, evidenzia, pertanto, le diversità intrinseche dei PEPP da tutte quelle forme di previdenza complementare, presenti nel nostro ordinamento, e regolate dal D.Lgs. 252/2005 che, al fine di tutelare il risparmio previdenziale, istituisce tutta una serie di obblighi e requisiti cui i fondi pensione devono attenersi.

Questa impostazione, pacifica per tutte le forme di previdenza complementare interne, è messa in discussione dal regolamento sui PEPP anche nel momento in cui introduce una nuova Autorità nazionale che vigila sul provider del PEPP.

Tale previsione metterebbe in discussione il presupposto della vigilanza unificata in capo alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) di tutte le forme di previdenza complementare. Stando così le cose, nel mercato rischiano di essere presenti PEPP vigilati da altre autorità, non solo italiane ma anche di altri paesi UE nel caso in cui il prodotto sia commercializzato da altri stati UE.

Per quel che concerne il tema della fiscalità, la Commissione Europea incoraggia gli Stati membri a garantire ai sottoscrittori dei PEPPs gli stessi incentivi fiscali previsti per i PIP nazionali, anche nel caso in cui le caratteristiche dei PEPPs non siano perfettamente allineate ai requisiti previsti da ciascun paese per la fiscalità di vantaggio dei PIP nazionali. Tuttavia, la fiscalità è una competenza rimessa alla sovranità degli stati nazionali e nel regolamento non sono contenute regole precise

per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali dei PEPP. Non di meno la raccomandazione della Commissione è configurabile come un importante atto di indirizzo che potrebbe avere conseguenze negative per il mercato interno. La fiscalità di vantaggio prevista dal D.LGS. 252/2005 dovrebbe essere infatti estesa anche ai PEPPs, nonostante le caratteristiche intrinsecamente diverse rispetto alle forme di previdenza nazionali e si porrebbero, inoltre, anche problemi di armonizzazione dei regimi fiscali adottati da ciascun paese.

In merito a ciò, per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio dei PEPP, questa dovrebbe consistere nelle regole della fase di accumulo (limite deducibilità dei contributi, regole sui contributi non dedotti) e in quella della fase di decumulo (tipo di prestazione, limiti di accesso alla prestazione finale) ma tali aspetti non sono disciplinati dal regolamento e vengono rimessi alla competenza nazionale. Né al momento risulta chiaro quale dovrebbe essere il trattamento fiscale dei rendimenti.

Anche su tutti gli altri aspetti (informazioni ai sottoscrittori, vigilanza prudenziale, limiti agli investimenti) si applicano le previsioni del regolamento.

La nostra normativa interna, sia primaria che secondaria, disciplina in maniera puntuale ed attenta tutta l'area relativa ai controlli interni e alla governance dei fondi pensione, materia che non appare essere trattata con la stessa attenzione da parte del legislatore comunitario. Per il mondo previdenziale italiano, che pone la tutela dell'aderente come punto cardine del proprio operato, l'impostazione dei controlli prospettata per i PEEP si presenta problematica anche alla luce degli ulteriori presidi che dovranno essere implementati al momento del recepimento della direttiva IORP2.

Inoltre, in fase di adesione, le forme di previdenza complementare italiane, sono tenute alla predisposizione del materiale informativo ben più dettagliato e stringente, rispetto a quanto previsto per i PEPP (*cf.* ad es. Delibera Covip 22 marzo 2017). Infatti i PEPP saranno dotati del KID, e questo potrebbe ingenerare

problemi di coerenza tra i supporti informativi che accompagnano la fase di adesione ai fondi pensione nazionali rispetto a quelli necessari per la sottoscrizione di PEPP.


Criticità si segnalano anche per quanto riguarda il questionario di appropriatezza dell'aderente che non sarebbe obbligatorio in caso di distribuzione della sola opzione di default. Di contro, le forme di previdenza integrativa individuale italiane sono tenute sempre all'effettuazione del questionario in oggetto, a prescindere dal tipo di investimento prescelto.

Da ultimo si segnala la problematica relativa alle disposizioni in materia di limiti agli investimenti. Come è noto, dopo una lunga gestazione, nel 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento sugli investimenti dei fondi pensione (D.M. 166/2014) che disciplina le modalità ed i limiti con cui i fondi pensione possono investire sui mercati.

L'anima prudentiale che caratterizza il DM. 166/2014 non si ravvede nell'art.33 del regolamento sui PEPP che fissa i principi minimi e residuali da rispettare in materia di limiti. Conseguentemente si verrebbe a creare una differenziazione anche in materia di gestione finanziaria, in termini di principi, obiettivi e regole di comportamento, che impatterebbe in maniera significativa sugli aderenti ai diversi tipi di strumenti di previdenza complementare.

Per tutti questi motivi ci permettiamo di fare affidamento sul contributo al dibattito parlamentare che potrà venire da questa autorevole Commissione affinché la proposta possa essere adeguatamente rivista e armonizzata nei punti di maggiore criticità e incoerenza con il nostro sistema complessivo.

Ciò proprio nel momento in cui il legislatore nazionale sta prestando una rinnovata attenzione al tema del processo di riforma e di rilancio del nostro "secondo pilastro", per affrontare le criticità che oggi ancora caratterizzano il settore come la necessità di un concreto rilancio delle adesioni, il cambiamento del mercato



**assofondi  
pensione**

associazione dei fondi pensione negoziali

finanziario, la possibilità di destinare parte delle risorse gestite all'economia reale del nostro Paese per generare un circolo virtuoso che possa contribuire alla ripresa dell'occupazione, con l'obiettivo di salvaguardare la sostenibilità sociale e il necessario equilibrio fra prestazioni pubbliche e complementari

Vi ringraziamo per l'attenzione.